

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI  
FINANZIAMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E  
FONDAZIONI, CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI E  
SENZA SCOPO DI LUCRO.**

Approvato dall'Assemblea Generale  
con deliberazione n. 15 di data 11 giugno 2014

## ART. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico ad enti, associazioni, comitati e fondazioni, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo statuto del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Brenta della Provincia di Trento, di seguito denominato semplicemente Consorzio, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse impiegate nel rispetto delle indicazioni fissate nell'art. 2 dello Statuto del Consorzio, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

## ART. 2 Accessibilità e pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio.
2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.
3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono pubblicati sull'albo telematico del Consorzio per la durata prevista dalla legge.
4. Di tali atti amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge.

## ART. 3 Finalità

1. Il Consorzio assume ogni iniziativa ed attività diretta a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del proprio territorio, rafforzandone l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione e concorrendo alla individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale e regionale.

2. I settori di intervento per i quali il Consorzio può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:

- a) culturale ed educativo;
- b) sportivo e ricreativo;
- c) sociale;
- d) sviluppo economico;
- e) volontariato per la protezione civile o per l'assistenza sociale/sanitaria e solidarietà;
- f) valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio storico-artistico;
- g) tutela dell'ambiente e della salute.

3. Il Consiglio Direttivo sulla base delle risorse stanziata a bilancio può procedere con specifici bandi annuali per individuare uno o più settori di intervento fra quelli indicati al comma 2.

#### ART. 4

##### Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta dal Consorzio a favore di:
  - a) enti pubblici e privati, per le attività che gli stessi esplicano, senza fini di lucro, a beneficio della popolazione del territorio del Consorzio;
  - b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività, senza fini di lucro, in favore della popolazione del territorio del Consorzio.
2. Nel caso in cui le iniziative realizzate siano di eccezionale rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per l'intero territorio del Consorzio, possono essere concessi contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico anche a soggetti che operano professionalmente od occasionalmente nell'esercizio di attività commerciale od impresa.
3. L'intervento del Consorzio a favore delle iniziative ritenute particolarmente meritevoli può avvenire anche attraverso il patrocinio e/o la compartecipazione diretta alle spese dell'iniziativa.
4. I soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere intestatari di regolare posizione fiscale (codice fiscale).
5. Non è ammessa alcuna concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico a favore di privati in rappresentanza degli stessi.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico può essere disposta a favore di enti o associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali per la tutela del territorio.
7. I contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico non devono in ogni caso sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti da altri enti se non per la parte di spesa che non risulta già coperta da contribuzione da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.

#### ART. 5

##### Attività culturali ed educative

1. L'intervento del Consorzio per promuovere e sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative è rivolto principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività permanente di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio del Consorzio, ivi comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori e superiori e piani giovani di cui alla L.P. 14.02.2007 n. 5 s.m.i.;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nel territorio del Consorzio;
  - c) a favore di soggetti che organizzano convegni e manifestazioni che rivestono rilevante interesse per il territorio del Consorzio e per la sua valorizzazione.
2. La eventuale concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico viene disposta in considerazione dell'effettiva rilevanza culturale ed educativa che l'attività o l'iniziativa riveste per la popolazione del territorio del Consorzio nonché dei benefici diretti che la stessa è in grado di apportare sulla base dei criteri di cui all'allegato A.

#### ART. 6

##### Attività sportive e ricreative

1. L'intervento del Consorzio a sostegno delle attività sportive è finalizzato alla promozione della pratica dello sport dilettantistico e della formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Consorzio interviene inoltre a sostegno di associazioni che, senza finalità di lucro, curano la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ricreative e del tempo libero in favore della popolazione del territorio del Consorzio, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e ai portatori di handicap.

ART. 7  
Attività sociali

1. Il Consorzio interviene a sostegno di associazioni, comitati e fondazioni che, senza fini di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di svolgere un'attività finalizzata alla prevenzione del disagio sociale, attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno, e di aiutare le persone che versino in tale stato limitatamente alle attività in loco e /o con ricaduta sul territorio, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 6, al fine di garantire pari opportunità fra i cittadini, secondo il bisogno.

ART. 8  
Attività economiche

1. L'intervento del Consorzio a sostegno delle attività e delle iniziative nei settori turistici ed economici è finalizzato a promuovere in particolare:
  - a) l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili che rivestono rilevante interesse per la popolazione del territorio del Consorzio e per la loro valorizzazione nell'ambito dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato locale;
  - b) l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine del territorio del Consorzio, del loro patrimonio storico e delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici.

ART. 9  
Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposito modulo predisposto del Consorzio e devono evidenziare le peculiari caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possano concorrere a motivare la concessione del finanziamento da parte del Consorzio.
2. In particolare i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
  - a) relazione illustrativa riguardante l'attività o l'iniziativa proposta, con indicazione della finalità;
  - b) preventivo di spesa, con indicazione dei mezzi per la copertura della medesima;

- c) dichiarazione circa la natura del contributo, ai fini della verifica dei presupposti di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione del contributo.
3. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, il Consorzio provvede alla relativa valutazione ai fini dell'eventuale concessione del contributo.
4. Le domande volte ad ottenere la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico devono essere inoltrate prima della realizzazione del progetto. Saranno esaminate dal Consiglio Direttivo per ogni quadrimestre e devono pervenire al Consorzio, per il primo quadrimestre entro il 31 marzo, per il secondo entro il 31 luglio, per il terzo entro il 30 novembre di ciascun anno.

#### ART. 10 Criteri di ammissibilità

1. La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei settori indicati negli articoli precedenti viene disposta dal Consorzio secondo il criterio cronologico di presentazione e fino al concorrere dei fondi stanziati, per l'anno di competenza, sulla base dei seguenti criteri di carattere generale di cui all'allegato A:
- A. la valenza sovra comunale dell'attività o dell'iniziativa proposta e la coerenza della stessa con gli obiettivi fissati dallo Statuto del Consorzio;
  - B. il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
    - a) Sussistenza e grado di interesse pubblico di rispondenza alle finalità della legge 959/1953 delle attività proposte;
    - b) Capacità autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
    - c) Attività svolte prevalentemente sul territorio sovracomunale;
    - d) Attività rivolta alla cittadinanza e non solo ai soci dell'associazione;
    - e) Attività facenti parte di un programma complessivo la cui realizzazione non può essere solo in funzione del contributo richiesto;
    - f) Coinvolgimento di altre realtà associative facendo rete fra più soggetti culturali, economici e di altri ambiti;
    - g) Grado di innovazione e sperimentaltà;
    - h) Coinvolgimento dei giovani;
    - i) Capacità di favorire la fruizione delle proposte;
    - j) Capacità di orientare la promozione turistica del territorio.

2. Sono ammesse a contributo le sole spese di realizzazione dell'attività o dell'iniziativa proposta, comprese le spese di investimento che producano positive ricadute sull'attività o iniziativa proposta o che siano indispensabili per l'attività del soggetto richiedente secondo i contenuti del suo statuto.
3. Ai medesimi soggetti di cui all'art. 4 e nei medesimi settori di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere assegnati contributi, sempre secondo i criteri elencati nell'allegato A, ma in deroga ai punteggi, nel caso di eventi, ovvero attività particolarmente rilevanti, che coinvolgono un notevole numero di cittadini, ovvero di Comuni e che abbiano particolari e notevoli ricadute in termini di sviluppo economico delle popolazioni danneggiate. In questi casi, il Consiglio Direttivo, con motivazione puntuale, espressa e specifica, può deliberare, tenendo conto dei criteri di cui al presente Regolamento, ma al di fuori degli specifici punteggi ad essi collegati.
4. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale del Consorzio, tenendo anche conto del principio di rotazione dei soggetti richiedenti e delle attività o iniziative proposte.
5. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al 90% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate come da relativa richiesta.
6. L'ammontare del contributo viene rideterminato sulla base delle risultanze del rendiconto rispettando il limite massimo dell'intervento consorziale come previsto dal comma 5.
7. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è vincolata all'impegno dei soggetti beneficiari:
  - a) all'utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati;
  - b) all'apposizione dello stemma del Consorzio nei manifesti pubblicitari dell'attività o dell'iniziativa proposta.
8. L'intervento del Consorzio a sostegno di attività ed iniziative può anche consistere, in termini sostitutivi agli interventi di carattere finanziario, nella concessione in comodato gratuito di locali, spazi, impianti o attrezzature di proprietà.
9. Il Consiglio Direttivo delibera la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.

Art. 11  
Casi di esclusione

1. E' esclusa la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei casi di seguito riportati:
  - a) le attività e le iniziative per le quali il finanziamento da parte del Consorzio non costituisca un fattore determinante di svolgimento;
  - b) le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
  - c) le attività e le iniziative comportanti spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
  - d) le attività e le iniziative realizzate al di fuori del territorio del Consorzio fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del art. 4 o nell'ipotesi in cui le attività e le iniziative poste in essere favoriscano una conoscenza delle popolazioni, della cultura, della storia e delle tradizioni del territorio del Consorzio e/o delle Vallate.
2. L'intervento del Consorzio non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti indicati al precedente art. 4.

ART. 12  
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione all'attività svolta o all'iniziativa organizzata, secondo apposito modello predisposto del Consorzio .
2. La rendicontazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, a pena di revoca della concessione, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'attività svolta o dell'iniziativa organizzata e comunque non oltre 240 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, finanziamento e/o beneficio di carattere economico, salvo motivata richiesta di proroga.

ART. 13  
Responsabilità

1. Il Consorzio rimane estraneo in ordine a qualsiasi rapporto od obbligazione che si instauri fra i soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico concessi dal Consorzio medesimo e soggetti terzi per

forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Consorzio è esente da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.

#### ART. 14 Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per le richieste di contributo presentate a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

#### ART. 15 Disposizione transitoria

Le domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per l'attività da svolgere nell'anno 2014 verranno esaminate applicando i criteri e le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora concluse, richiedendo se necessario ai soggetti interessati documentazione integrativa come previsto all'art. 9.

**§§§§§§§§§§**